

Fusione inversa, base Ace con somma delle variazioni di capitale investito

L'INTERPELLO

Dopo l'operazione è possibile che si determini una penalizzazione

Necessario un tax planning prima di incorporare la società controllante

Alessandro Germani

A seguito di un'operazione di fusione inversa si determina una compenetrazione delle basi Ace positive e negative che può determinare una penalizzazione in capo all'incorporante e che non si verificerebbe in assenza di fusione. Questo chiarimento contenuto nella risposta 98 di ieri dell'agenzia delle Entrate evidenzia quindi la necessità di operare anche un approp-

posito tax planning prima di effettuare l'operazione straordinaria.

L'istante ha rappresentato una complessa situazione societaria che ha comportato, da ultimo, l'incorporazione della propria holding controllante. In passato, l'incorporata apparteneva ad un altro gruppo societario ed aveva beneficiato di un conferimento di ramo d'azienda. Nel tempo aveva distribuito la riserva sovrapprezzo azioni riducendo la propria base Ace, mentre il vecchio socio conferente non aveva dal canto suo potuto beneficiare della plusvalenza da conferimento in presenza di perdite. L'istante riterrebbe pertanto corretto sterilizzare la propria base Ace negativa dell'importo della riserva sovrapprezzo distribuita, trasferendosi di un'operazione intervenuta in passato con soggetti terzi.

Nella risposta l'Agenzia chiede che per l'Ace si può fare riferimento al prassi vigente per la Dit (Dual tax), in quanto le agevolazioni risultano analoghe (circular 12/E/14). In tema di Dit, in caso di fusione, era stato chiarito che si potevano sommare algebricamente le variazioni del capitale investito (risoluzione 147/E/02 e circolare 12/E/98), sia quelle positive sia quelle negative. La fusione è pertanto in grado di generare un effetto penalizzante ai fini Ace, per via della compenetrazione delle basi delle società coinvolte nell'operazione. Del resto, la società istante in assenza di fusione non sconterebbe questo effetto negativo potendosi mantenere separate le basi Ace negative di un soggetto e positive dell'altro anche se appartenenti allo stesso gruppo.

La successiva risposta n. 99 ha invece riguardato la sterilizzazione della base Ace in presenza di acquisto di partecipazioni dalla propria controllante (art. 10 comma 3 lett. a) del Dm 3 agosto 17. La controllante aveva a sua volta effettuato

dei conferimenti e finanziamenti verso altre entità societarie del gruppo, in grado di determinare quell'effetto di duplicazione del beneficio che la disposizione antielusiva del citato articolo 10 intende proprio scongiurare. L'Agenzia si è espressa in relazione al singolo periodo di imposta 2017, negando la sterilizzazione in quanto gli incrementi di capitale in grado di incrementare la base Ace dell'istante sono stati trasferiti alla sua controllante come corrispettivo per l'acquisto delle partecipazioni. La controllante a sua volta ha conferito le risorse ottenute in altre partecipate, creando un effetto duplicativo della base Ace. Soltanto la componente residua, rispetto a tali importi, è meritevole di disapplicazione, unitamente ad un finanziamento verso una controllata neocostituita che chiude il primo bilancio al 31 dicembre 2018 e che non ha beneficiato di accrescimenti valevoli per l'Ace.

QUOTIDIANO

ENTI LOCALI & PA



CONTABILITÀ

Addio al consolidato ma resta l'economica

Nei piccoli Comuni addio al bilancio consolidato ma non alla contabilità economica. È il risultato «ibrido» della manovra alla Camera

— Gianni Trovati
Il testo integrale dell'articolo su: quotidianoentilocali.ilssole24ore.com

Redditi e 770 inviati dall'intermediario anche non firmati

ADEMPIMENTI

Nessuna apertura sulla possibilità di deleghe pluriennali

Luca De Stefani

Solo i contribuenti e i sostituti d'imposta devono conservare, rispettivamente, la dichiarazione dei redditi e il 770, dopo averli sottoscritti, mentre questa firma non è obbligatoria per le copie delle dichiarazioni trasmesse dagli intermediari abilitati, se sono conservate su carta o su supporto informatico e sono riproducibili su modello conforme a quello approvato (risoluzioni 18 ottobre 2007 n. 298/E e 8 agosto 2008 n. 354/E). Inoltre, l'intermediario può adempiere all'obbligo di consegna al contribuente o il sostituto d'imposta dei modelli inviati e delle relative ricevute di presentazione, anche comunicando a loro, via pec, entro 30 giorni dal termine di invio, che questi due documenti sono disponibili sul portale internet dello studio, in apposita area riservata, fornendo le istruzioni per il download, la stampa e illustrando gli obblighi di sottoscrizione e conservazione dell'articolo 3, comma 9 del Dpr 322/1998.

Con questi chiarimenti contenuti nella risposta 97 dell'agenzia delle Entrate di ieri, con la quale però non è stato detto nulla relativamente alla possibilità di delegare un intermediario ad impegnarsi una volta sola (e non annualmente) a trasmettere tutte le dichiarazioni, per più anni, di uno stesso contribuente. L'articolo 3, comma 6 del Dpr 322/1998 prevede che gli intermediari devono consegnare al contribuente l'impegno a trasmettere in via telematica all'agenzia delle Entrate le dichiarazioni o le comunicazioni fiscali contestualmente alla ricezione delle stesse (compilate) o all'assunzione dell'incarico per la loro predisposizione. Sarebbe auspicabile, per motivi di semplificazione, consentire un incarico pluriennale e per più adempimenti, considerando anche che l'eventuale delega al casetto fiscale vale per un massimo di due anni e consente l'accesso a più tipologie di modelli dichiarativi.

La dichiarazione da consegnare al dichiarante deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, ma la nullità è sanata se il contribuente la sottoscrive entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'agenzia delle Entrate (articoli 1, comma 3, e 3, comma 9, del Dpr 22 luglio 1998 n. 322 e risoluzione n. 298/E/2007, paragrafo 1).

La dichiarazione, consegnata al contribuente, deve essere firmata anche dall'incaricato alla trasmissione nel riquadro «Impegno alla presentazione telematica» posto nel frontespizio, oltre che dai soggetti che rilasciano l'eventuale visto di conformità (articolo 35 del Dlg 241/1997) e l'eventuale certificazione tributaria (articolo 36 del Dlg 241/1997), oltre che dagli eventuali organi di controllo.

Una analoga previsione di sottoscrizione, invece, non è richiesta per la copia del modello che deve essere conservata, su carta o su supporto informatico, dal soggetto incaricato della trasmissione (articolo 3, comma 9-bis, del Dpr 22 luglio 1998 n. 322).

OPERAZIONI SOCIETARIE

Patrimonio negativo ma scissione asimmetrica ok

Il trasferimento dei beni non porta alla loro uscita dal regime ordinario

Angelo Busani

La scissione asimmetrica di una società immobiliare con attribuzione alla società beneficiaria di un patrimonio netto negativo (ma di valore venale positivo) non è qualificabile come operazione elusiva, nemmeno se, anteriormente all'operazione, vi sia un «rimesciamento» del capitale sociale della società beneficiaria. E ciò principalmente in quanto il passaggio del patrimonio del-

la società scissa a una società beneficiaria (che non usufruisce di un sistema di tassazione agevolato) «non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa». È quanto affermato dall'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 101, nel cui ambito è stato analizzato un caso che, sinteticamente può essere riassunto come segue:

- a) il capitale sociale della società scindenda è ripartito tra sette soci;
- b) il capitale sociale della società beneficiaria (si tratta di una società «operativa») è ripartito fra tre dei sette soci;
- c) uno di questi tre soci della società beneficiaria, prima dell'operazione di scissione, cede la sua quota di partecipazio-

zione al capitale della società, la quale rimane con due soci;

d) per effetto della scissione, dalla società scissa viene estroflesso un determinato compendio immobiliare, il quale viene allocato nella società beneficiaria (nel caso specifico, si tratta di immobili già in utilizzo della società beneficiaria per effetto di un contratto di locazione); nella società scissa permangono comunque alcuni beni immobili;

e) per effetto del concambio di scissione i due soci della società beneficiaria escono dalla società scissa (e restano unici soci della società beneficiaria, accresciuti patrimonialmente per effetto della scissione); nella società scissa rimangono cinque soci.

Per quest'ultima ragione, la scissione assume dunque la conformatura di una scissione asimmetrica, la quale è, per così dire, l'estremizzazione della scissione non proporzionale: talmente tanto non proporzionale, che taluno dei soci della società scissa non partecipano per nulla alla società beneficiaria, ma trovano compensazione espandendo la caratura delle loro quote nella società scissa.

Nel caso specifico, l'assegnazione alla società beneficiaria di un patrimonio netto di valore contabile negativo conduce a un incremento in egual misura del patrimonio netto contabile della società scissa; in capo alla società beneficiaria, vi è l'iscrizione del patri-

monio espunto dalla società scissa in linea con il valore economico corrente a questo attribuibile e, quindi, l'iscrizione di un patrimonio con valore netto contabile positivo.

Con l'attribuzione alla società scissa di un patrimonio netto contabile di valore negativo, in capo alla società scissa emerge una riserva per scissione negativa, la quale viene considerata fiscalmente in capo alla società scissa come una riserva di utili; in capo alla società beneficiaria, vi è invece l'emersione di un disavanzo da concambio, che sarà successivamente portato a incremento degli immobili trasferiti alla beneficiaria per effetto della scissione.

MODERN DANDY
Aston Martin DB5 / Red Print

CALZE ICONICHE ITALIANE.
www.red-sox.it | info@red-sox.it

red